



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
83	02/11/2017	50	2	2

Oggetto:

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE LEGGI 689/1981 E 122/1992 E DEL D.P.R. 558/1999, ART.10. RIGETTO DISSEQUESTRO E ORDINANZA/INGIUNZIONE E CONFISCA ATTREZZATURE NEI CONFRONTI DI xx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A40AC2BA9A62714A5FA57BC4F6031A33C63263E0

Frontespizio Allegato : FB867611538938A52953B46A40E7BCDAA91A1240

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt. 15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'art. 10, in particolare, del succitato D.P.R. 558/1999, recante disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la Circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 05.02.1992, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regulatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO:

del processo verbale di infrazione elevato e notificato in data xxxxxxxxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di MOTORIPARATORE, senza essere

regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;

- dell'elenco delle attrezzature, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formarne parte integrante, che con il verbale del xxxxxx sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziaria al Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'art. 11 della L. 689/1981 e dell'art. 10 della L. 122/1992;

- del disposto dell'Art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,57 a 15.493,71 € e la confisca delle attrezzature;

- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA ED ESAMINATA l'istanza di opposizione al sequestro presentata dal trasgressore MANNA CARMINE, pervenuta presso la scrivente UOD 02 in data 25/10/2017, in cui lo stesso

Sig. LA

sosteneva che l'attività in essere in data 16/07/2015 fosse quella della semplice "manutenzione" e non di riparazione di motocicli;

RITENUTO di dover rigettare il proposto ricorso in quanto:

1. l'organo accertatore attraverso i rilievi fotografici, effettuati in sede di contestazione, ha evidenziato come la natura e la tipologia di attrezzature utilizzate dal Sig xxxxxxxxx non potevano essere compatibili con l'attività del semplice manutentore di motocicli ma più opportunamente con quella del riparatore;

2. previa visura camerale n. T 258795579 del 25/10/2017 si è riscontrato che il Sig xxxxxxxxxx non risultava neppure iscritto nella sezione speciale artigiani come motoriparatore ai sensi del DPR 558/99;

ATTESO che risulta evidente la responsabilità del trasgressore, e che il medesimo non ha presentato ricorso nei termini di legge ai sensi dell'art 18 L 689/81;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di \. 5.164,57, più\ 5,88 per spese di notifica;;

Alla stregua dell' istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

ORDINA

il rigetto dell'istanza di dissequestro di cui al prot xxxxxxxxxx in quanto infondata in fatto ed in diritto perché:

- l'organo accertatore attraverso i rilievi fotografici, effettuati in sede di contestazione, ha evidenziato come la natura e la tipologia di attrezzature utilizzate dal Sig xxxxxxx non potevano essere compatibili con l'attività del semplice manutentore di motocicli ma più opportunamente con quella del riparatore;

- previa visura camerale n. T 258795579 del 25/10/2017 si è riscontrato che il Sig xxxxxxx non risultava neppure iscritto nella sezione speciale artigiani come motoriparatore ai sensi del DPR 558/99;

Pertanto le motivazioni addotte dal ricorrente non giustificano l'esercizio dell'attività di MOTORIPARATORE senza la preventiva iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane come previsto dall'art.10 del D.P.R. 14/12/1999, n.558.

INGIUNGE

al Sig.xxxxxxxx , **di pagare**, quale sanzione amministrativa per aver esercitato, in violazione dell'art. 10 della legge 5/2/1992, n. 122, l'attività di MOTORIPARATORE senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane prevista dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 18/12/1999, n. 558, la somma di €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81;

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n.**1220** - Napoli, nell'intesa che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa alla **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 Napoli**, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento ([inviare via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it](mailto:n.franco@maildip.regione.campania.it))

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 5.164,57 sul capitolo di entrata 50 imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.0 1.000	E. 3.02.03.01. 001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
2600	3	30500	3050200	3.05.02.0 3.000	E. 3.05.02.03. 005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

DISPONE

inoltre **la confisca**, decorsi i termini di cui all'art. 18, u.c., della L.689/1981, delle attrezzature, di cui al processo verbale del 16/07/2015 elevato a carico del trasgressore da parte degli Organi di vigilanza e di controllo sul territorio; tali attrezzature sono riportate nell'elenco allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso. Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art.18, 6° comma, della L.689/1981 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico UOD 02**, qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L.689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti; **nonché va notificata** al trasgressore.

Sabrina Beneduce